

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori Barbara FLORIDIA, PIRRO, GUIDOLIN e MAZZELLA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi economica del 2007-2008 e ancor prima le trasformazioni indotte dalla globalizzazione e dalle innovazioni tecnologiche e produttive hanno avuto un impatto drammatico sui sistemi economici e sociali, in particolare sull’occupazione. Per affrontarne le problematiche, bisogna conoscere il lavoro ed esaminarlo nella sua complessità, occorre avere ben chiaro che il tema della sicurezza sul lavoro, nel nostro Paese, è profondamente legato a quello della sua frammentazione.

Per questo, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta risponde alla necessità di indagare sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso delle precedenti legislature, ha operato in Senato una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e più in generale della sicurezza e dell’igiene in ambito lavorativo.

In particolare, nel corso della XVIII legislatura è stata costituita la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati che, seppur sia stata costituita in una fase ormai inoltrata della legislatura, ha immediatamente avviato la propria attività realizzando un importante contributo, approfondito e propositivo sui lavori svolti.

Per affrontare un tema così delicato e di forte impatto sociale ed economico è neces-

sario disporre di dati e di modelli « consistenti » anche per ottenere stime « robuste ».

L'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che ogni anno nel mondo 2,8 milioni di persone muoiono per incidenti o malattie legate al lavoro. Di questi, circa 400.000 lavoratori sono vittime di infortuni mortali e 2,4 milioni sono le morti causate da malattie professionali. A queste cifre si aggiungono più di 374 milioni di lavoratori vittime ogni anno di infortuni sul lavoro non mortali ma che provocano lesioni gravi e portano ad assenze dal lavoro.

Secondo alcune stime dell'INAIL il danno economico causato da infortuni e malattie professionali è risultato, come già rilevato nel 2007, pari a quasi 48 miliardi di euro, ovvero più del 3 per cento del PIL (Dati Inail, luglio 2011) e tale dato risulta purtroppo in crescita.

Un altro dato significativo è la stima del ROP (Return On Prevention), il ritorno dell'investimento in sicurezza e prevenzione da malattie e infortuni che risulta pari a 2,2: ovvero ogni euro speso in Salute Sicurezza sul Lavoro (SSL) genera un valore più che doppio (analisi e-Labo su dati DGUV e EU-OSHA).

Appare, dunque, fondamentale intensificare ulteriormente gli sforzi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, che devono concentrarsi su alcuni aspetti specifici: la formazione e l'informazione dei lavoratori e delle imprese, i controlli sull'applicazione delle norme con annessa efficacia deterrente delle sanzioni, nonché il coordinamento fra tutti i soggetti sociali e istituzionali competenti.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggio-

ranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

h) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

m) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

n) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla se-

gretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di do-

cumenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene op-

portuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.